

Como, 19.3.2020

INFORMATIVA MENSILE N. 3/2020

NOVITA' FEBBRAIO 2020

INDICE

FEBBRAIO 2020: NOVITA'	pag. 2
1 <i>Trasmissione telematica dei corrispettivi - Documento commerciale - Credito d'imposta per i registratori telematici - Chiarimenti</i>	pag. 2
2 <i>Corrispettivi telematici - Omesso invio dei dati del 2019 - Moratoria delle sanzioni</i>	pag. 2
3 <i>Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche - Ulteriore rinvio per l'adesione al servizio di consultazione</i>	pag. 4
4 <i>Dichiarazioni d'intento - Messa a disposizione delle informazioni nel "Cassetto fiscale" del fornitore</i>	pag. 5
5 <i>Regime forfetario - Decorrenza dei nuovi limiti - Ambito applicativo</i>	pag. 6
6 <i>Regime premiale ISA - Rilevanza della dichiarazione tardiva</i>	pag. 6
7 <i>Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2020 e termini di pagamento</i>	pag. 6
8 <i>Somme dovute per la registrazione degli atti privati - Estensione del versamento con il modello F24 - Codici tributo</i>	pag. 7
9 <i>Fattura differita - Documento di trasporto e altri documenti idonei</i>	pag. 9
10 <i>Ringhiere e tettoie - Natura di "beni finiti" ai fini IVA</i>	pag. 9
11 <i>Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2020</i>	pag. 10
MARZO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	pag. 11

FEBBRAIO 2020: NOVITA'

1	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - DOCUMENTO COMMERCIALE - CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI - CHIARIMENTI
	<p>Con la circ. 21.2.2020 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad alcuni dei dubbi più frequenti riguardanti l'applicazione del regime di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.</p> <p>Di seguito si riassumono i principali chiarimenti.</p>
1.1	<p>DOCUMENTO COMMERCIALE</p> <p>Descrizione dei beni o servizi</p> <p>Viene chiarito che, nell'ambito del documento commerciale, la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi (elemento obbligatorio) può essere sintetica, purché sufficiente a identificare i beni o servizi. Ad esempio, nel caso di servizi di ristorazione, è sufficiente riportare la descrizione "primo, secondo, dolce" o "pasto completo".</p> <p>Momento di emissione</p> <p>Il documento deve essere emesso all'atto dell'esecuzione dell'operazione, che può non coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA. Il documento va quindi emesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'atto del pagamento del corrispettivo;• ovvero al momento della consegna dei beni o dell'ultimazione del servizio se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento. <p>Corrispettivi non riscossi</p> <p>Ai fini della documentazione delle operazioni per le quali non è stato riscosso il corrispettivo, occorre distinguere tra cessioni di beni e prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• se i beni sono consegnati senza che sia effettuato il pagamento, occorrerà emettere il documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; l'operazione si considera comunque effettuata ai fini IVA, per cui, in coincidenza del pagamento a saldo, non sarà necessario emettere un nuovo documento (sarà sufficiente una quietanza o darne evidenza sul documento già emesso);• se la prestazione di servizi è eseguita senza che sia effettuato il pagamento, occorrerà emettere il documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso e, in coincidenza del saldo, emettere un nuovo documento commerciale che richiami gli elementi identificativi di quello precedente (poiché è soltanto in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA). <p>Ticket restaurant</p> <p>Con specifico riferimento alle somministrazioni di alimenti e bevande tramite buoni pasto, si confermano i chiarimenti già resi in via di prassi. In particolare, alla ricezione del buono l'esercente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• memorizzare il corrispettivo in tutto o in parte non riscosso;• emettere il documento commerciale;• inviare il riepilogo giornaliero dei corrispettivi comprensivo dell'importo non riscosso collegato al <i>ticket restaurant</i>. <p>Infatti, fino all'operatività del nuovo tracciato di invio dei dati, non è possibile differenziare gli importi connessi ai <i>ticket restaurant</i>. Tuttavia, in sede di controllo, l'Agenzia valuterà che eventuali disallineamenti possono essere causati da tale circostanza.</p>

	<p>Rapporto con la fattura</p> <p>Il documento commerciale non va emesso (né i dati memorizzati e trasmessi), laddove il cedente o prestatore documenti l'operazione mediante fattura "immediata", ossia emettendo il documento entro il dodicesimo giorno dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.</p> <p>Si conferma che il documento commerciale recante il codice fiscale o la partita IVA del cliente può essere utilizzato ai fini dell'emissione di una successiva fattura differita.</p> <p>Esenzione dall'imposta di bollo</p> <p>Il documento commerciale, analogamente a quanto previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, è esente da imposta di bollo.</p>
1.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA</p> <p>Ai soggetti che acquistano i registratori telematici o che provvedono all'adattamento dei vecchi misuratori fiscali, viene riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.</p> <p>La circ. 3/2020 chiarisce che tale credito spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">• in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020;• per l'acquisto o l'adattamento sia di modelli nuovi che usati, purché conformi alle norme vigenti;• anche a coloro che utilizzano gli strumenti sostenendo la spesa nel periodo indicato ma divenendone proprietari solo in una fase successiva (es. utilizzo in <i>leasing</i>). <p>Si precisa, inoltre, che il credito va calcolato sulla base della spesa sostenuta al lordo dell'IVA se il soggetto non ha detratto la relativa imposta (è il caso dei soggetti in regime forfetario).</p> <p>Termini di utilizzo</p> <p>Il credito può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è registrata la fattura d'acquisto e in cui è avvenuto il pagamento con mezzi tracciabili.</p> <p>Ad esempio, un soggetto che liquida l'imposta trimestralmente su opzione e che registra e paga la fattura d'acquisto a dicembre 2019 può utilizzare il credito in compensazione a partire dal 16.3.2020.</p> <p>In caso di pagamento rateale, il credito può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente corrisposto.</p>
1.3	<p>PROFILI SANZIONATORI</p> <p>Per quanto concerne il regime sanzionatorio, la circ. 3/2020 precisa che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dei corrispettivi, per cui è sanzionabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia il soggetto che effettua una corretta memorizzazione ma omette la trasmissione dei dati;• sia il soggetto che, dopo una memorizzazione infedele, invia regolarmente il dato. <p>La sanzione, però, non trova applicazione multipla, vale a dire che, se il comportamento illegittimo riguarda sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione, si applica comunque un'unica sanzione.</p> <p>Le sanzioni si applicano anche in caso di guasto del registratore telematico qualora il soggetto interessato non provveda:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'annotazione dei dati su un apposito registro da tenere anche in modalità informatica;• alla trasmissione tramite le procedure <i>web</i> di emergenza disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi.

2	CORRISPETTIVI TELEMATICI - OMESSO INVIO DEI DATI DEL 2019 - MORATORIA DELLE SANZIONI
	Al fine di tener conto delle difficoltà incontrate dagli operatori nell'adeguamento ai nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un'ulteriore moratoria delle sanzioni a favore dei soggetti tenuti agli adempimenti dall'1.7.2019, laddove abbiano omesso di trasmettere i dati del secondo semestre 2019.
2.1	SEMPLIFICAZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE Nei primi sei mesi di vigenza del regime di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i soggetti interessati possono: <ul style="list-style-type: none">• adempiere l'obbligo mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e mediante l'annotazione dei dati sul registro di emergenza fino alla messa in servizio del registratore telematico;• inviare i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza l'applicazione delle relative sanzioni (anziché entro il termine ordinario di 12 giorni), utilizzando strumenti alternativi ai registratori telematici (ad esempio, mediante i servizi <i>web</i> disponibili sul portale "Fatture e Corrispettivi").
2.2	OMESSO INVIO DEI DATI DEL 2019 L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate tra l'1.7.2019 e il 31.12.2019, la violazione può essere regolarizzata, senza l'applicazione delle sanzioni trasmettendo i dati entro il 30.4.2020. Si sottolinea che l'esimente non si applica laddove il soggetto abbia omesso di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale o di registrare i relativi corrispettivi. Le sanzioni troveranno applicazione anche nel caso in cui i dati relativi al secondo semestre 2019 vengano inviati oltre il 30.4.2020, ovvero in caso di invio omesso oltre tale data. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
2.3	EFFETTO SOSTITUTIVO DELLA FATTURA La ris. 6/2020 ha altresì confermato i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2020, circa la funzione "sostitutiva" della fattura rispetto alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Di conseguenza, i soggetti che hanno documentato le operazioni effettuate tramite l'emissione della fattura (ordinaria o semplificata), emessa secondo i termini previsti non sono tenuti alla memorizzazione e all'invio telematico dei relativi corrispettivi.
3	FATTURA ELETTRONICA - NUOVE SPECIFICHE TECNICHE - ULTERIORE RINVIO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, ha approvato la nuova versione (1.6) delle specifiche tecniche per la predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione mediante il Sistema di Interscambio e ha ulteriormente prorogato il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
3.1	NUOVE SPECIFICHE TECNICHE Il nuovo schema di predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione sarà utilizzabile a partire dal 4.5.2020. Fino al 30.9.2020 sarà possibile utilizzare ancora il precedente tracciato (attualmente in uso), mentre dall'1.10.2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente documenti elettronici predisposti secondo le nuove specifiche approvate, che, grazie all'inserimento di nuove codifiche riferite al "Tipo Documento" e alla "Natura", consentiranno di ottenere una più puntuale rispondenza con la normativa fiscale.

	<p>Per quanto riguarda la tipologia del documento, sono stati introdotti nuovi codici per:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'integrazione della fattura (TD16 per il <i>reverse charge</i> interno; TD17 per l'acquisto di servizi dall'estero; TD18 per l'acquisto di beni intracomunitari; TD19 per l'assolvimento degli adempimenti di per il <i>reverse charge</i> in relazione all'acquisto di beni);• l'emissione di autofattura a seguito di "splafonamento" (TD21);• l'emissione della fattura "differita" (TD 24) e "super-differita" (TD 25);• la cessione di beni ammortizzabili e i passaggi interni (TD 26). <p>Quanto alla natura dell'operazione, si segnala l'introduzione del codice N2.1 per identificare le operazioni non soggette perché prive del requisito di territorialità (artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72), nonché una distinzione più puntuale delle operazioni non imponibili (ad es. per le esportazioni si utilizzerà il codice N3.1, per le cessioni intracomunitarie il codice N3.2, per le cessioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento il codice N3.5, ecc.) e di quelle oggetto di inversione contabile (N6.1 per la cessione di rottami, N6.2 per la cessione di oro e argento puro, N6.3 per il subappalto nel settore edile, ecc.).</p>
3.2	<p>RINVIO TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del DL 124/2019, che dispone la memorizzazione integrale dei <i>file</i> XML delle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio, si è reso necessario un adeguamento del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Per tale motivo l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato al 4.5.2020 il termine per manifestare l'adesione a detto servizio.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, stabilito che, a partire dall'1.3.2020, i consumatori finali che abbiano aderito al servizio possono consultare le proprie fatture elettroniche ricevute.</p>
4	<p>DICHIARAZIONI D'INTENTO - MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL "CASSETTO FISCALE" DEL FORNITORE</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l'utilizzo del "Cassetto fiscale", le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Sono stati anche aggiornati il modello di dichiarazione d'intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche.</p>
4.1	<p>INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE</p> <p>A partire dal 2.3.2020, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili, a ciascun fornitore, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali. In particolare, possono accedere a tali informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• i fornitori degli esportatori abituali consultando il proprio "Cassetto fiscale";• gli intermediari già delegati dai predetti fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale".
4.2	<p>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO</p> <p>Al fine di adeguarli alla normativa vigente, sono stati aggiornati il modello di dichiarazione d'intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche.</p> <p>A fronte dell'aggiornamento, si rileva:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'eliminazione nel modello dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento da trasmettere e all'anno di riferimento;

	<ul style="list-style-type: none">l'inserimento, nelle istruzioni, della precisazione secondo cui, in caso di Gruppo IVA, nel campo "Partita IVA" occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo "Codice fiscale" il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo. <p>Fino al 27.4.2020 sarà ancora possibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione d'intento.</p>
5	REGIME FORFETARIO - DECORRENZA DEI NUOVI LIMITI - AMBITO APPLICATIVO
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al regime forfetario.
5.1	OPERATIVITÀ DALL'1.1.2020 DEI NUOVI LIMITI L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza dei nuovi presupposti d'accesso al regime forfetario e relativi: <ul style="list-style-type: none">al sostenimento, nell'anno precedente, di determinate spese per lavoro entro il limite di 20.000,00 euro;al possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati entro il limite di 30.000,00 euro. <p>I nuovi presupposti per l'applicazione del regime forfetario sono operativi dall'1.1.2020, quindi l'applicazione del regime per il 2020 richiede di verificare tali condizioni con riferimento alla situazione consolidata nell'anno precedente.</p> <p>Conseguentemente, i contribuenti che, nel 2019, hanno sostenuto le spese per lavoro specificamente individuate in misura superiore a 20.000,00 euro e/o hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000,00 euro fuoriescono dal regime agevolato dall'anno successivo (ossia dal 2020).</p>
6	REGIME PREMIALE ISA - RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA
	<p>Il raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità fiscale, in conseguenza dell'applicazione degli ISA, consente di fruire dei benefici fiscali previsti dal regime premiale.</p> <p>Il riconoscimento dei benefici è vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che permane la fruibilità dei benefici del regime premiale anche se la dichiarazione dei redditi viene presentata nei 90 giorni successivi al termine. Se il ritardo è contenuto entro tale periodo, infatti, la dichiarazione si considera comunque valida.</p>
7	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2020 E TERMINI DI PAGAMENTO
	<p>L'INPS, con la circ. 17.2.2020 n. 28, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2020 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2019 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24%.</p>
7.1	ALIQUEOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2020 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 21,90%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.143,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none">al 25%;ovvero al 22,90%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

7.2	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2020 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Tale aliquota è ridotta al 21,99%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.143,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none">• al 25,09%;• ovvero al 22,99%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
7.3	RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
7.4	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
7.5	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2020 Il minimale di reddito per il 2020, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (prima 15.878,00 euro).
7.6	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2020 Il massimale di reddito per il 2020, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none">• a 78.965,00 euro (prima 78.572,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;• ovvero a 103.055,00 euro (prima 102.543,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
7.7	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: <ul style="list-style-type: none">• il 18.5.2020, il 20.8.2020, il 16.11.2020 e il 16.2.2021, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo e secondo acconto 2020.
8	SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - CODICI TRIBUTO
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.1.2020 n. 18379, ha esteso l'utilizzo del modello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati. Con la successiva risoluzione sono: <ul style="list-style-type: none">• stati istituiti o ridenominati i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame;• state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.
8.1	AMBITO DI APPLICAZIONE Le nuove modalità di pagamento mediante il modello F24 si applicano in relazione all'assolvimento dell'imposta di registro e dei relativi interessi, sanzioni ed accessori, richiesti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione). Restano ferme le modalità di versamento, tramite il modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione:

	<ul style="list-style-type: none">• dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;• degli atti costitutivi delle <i>start-up</i> innovative.
8.2	DECORRENZA Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti privati presentati per la registrazione a partire dal 2.3.2020.
8.3	REGIME TRANSITORIO Per i versamenti in esame: <ul style="list-style-type: none">• fino al 31.8.2020 si può continuare ad utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità.• a partire dall'1.9.2020, è obbligatorio utilizzare esclusivamente il modello F24. I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono però essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.
8.4	CODICI TRIBUTO Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• "1550", denominato "ATTI PRIVATI - Imposta di registro";• "1551", denominato "ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento";• "1552", denominato "ATTI PRIVATI - Imposta di bollo";• "1553", denominato "ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento";• "1554", denominato "ATTI PRIVATI - Interessi". Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, devono essere utilizzati i previgenti codici tributo, come di seguito ridenominati: <ul style="list-style-type: none">• "A196", ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio";• "A197", ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio";• "A146", ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta di bollo - somme liquidate dall'ufficio";• "A148", ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall'ufficio";• "A151", ridenominato "ATTI PRIVATI - SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall'ufficio";• "A152", ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Interessi - somme liquidate dall'ufficio". Spese di notifica dell'atto Per il versamento delle spese di notifica relative ai suddetti avvisi di liquidazione si deve utilizzare il codice tributo "9400", denominato "Spese di notifica per atti impositivi".
8.5	COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno di formazione dell'atto, nel formato "AAAA". Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione In caso di versamenti a seguito di avvisi di liquidazione, nel modello F24 occorre indicare, nella sezione "Erario": <ul style="list-style-type: none">• gli appositi codici tributo, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

	<p>“importi a debito versati”;</p> <ul style="list-style-type: none">nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
9	FATTURA DIFFERITA - DOCUMENTO DI TRASPORTO E ALTRI DOCUMENTI IDONEI
	<p>Fatturazione differita nella cessione di beni</p> <p>L’Amministrazione finanziaria ricorda che il ricorso alla fattura differita può essere esercitato a condizione che, nell’ambito della cessione di beni, la consegna o spedizione risulti dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento “idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione”. Tale disposizione richiede, in particolare, che i documenti in questione contengano:</p> <ul style="list-style-type: none">l’indicazione della data;le generalità del cedente, quelle del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto;la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni oggetto della cessione. <p>Nella fattura differita potranno essere indicati, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche soltanto la data e il numero del DDT o di altro documento “idoneo”, a condizione, però, che questi contengano “con precisione” gli elementi obbligatori sopra descritti.</p> <p>Non è consentita, invece, l’emissione della fattura differita qualora i documenti che certificano le operazioni intercorse non contengano le generalità del cedente, né la quantità dei beni ceduti. Resta, ferma, comunque, in questo caso, l’obbligatorietà di trasmissione della fattura elettronica “immediata” entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.</p>
10	RINGHIERE E TETTOIE - NATURA DI “BENI FINITI” AI FINI IVA
	<p>La risposta a interpello Agenzia Entrate 21.2.2020 n. 71 ha inquadrato come “beni finiti”, ai fini dell’aliquota IVA applicabile, le ringhiere per balconi complete di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc.) e le tettoie per balconi e terrazze.</p>
10.1	ALIQUOTA IVA PER I “BENI FINITI”
	<p>Per le cessioni di “beni finiti”, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, si applica l’aliquota IVA:</p> <ul style="list-style-type: none">pari al 4%, quando i beni sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati aventi le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini” nonché delle costruzioni rurali;pari al 10%, quando i beni sono forniti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, oppure di impianti e di edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini” (es. scuole, ospedali), nonché per l’esecuzione degli interventi di recupero agevolati (interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie, ristrutturazioni urbanistiche).
10.2	NOZIONE DI “BENI FINITI”
	<p>Richiamando precedenti interventi di prassi, l’Agenzia delle Entrate precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">la specifica individualità e funzionalità di un “bene finito” non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera;un “bene finito” è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni.

11	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2020</p> <p>In relazione al primo semestre 2020, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none">• del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;• dell'8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto del c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi” in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori autonomi e imprese;• lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;• lavoratori autonomi. <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;• nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
-----------	---

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

MARZO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2020	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	<p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal numero dei libri e registri;• dalle relative pagine.
16.3.2020	Versamento saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020).</p> <p>Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;• oppure entro il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2020;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.3.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2020;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 non è di almeno 500,00 euro.
25.3.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di febbraio 2020, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.3.2020	Regolarizzazione adempimenti IMU/TASI	<p>I soggetti che, entro il 31.12.2019, non hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2018, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentando la dichiarazione omessa;• versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2018 e non è stata altresì versata l'IMU/TASI dovuta per il 2018, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione della dichiarazione omessa;• il versamento dell'IMU/TASI dovuta;• la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.3.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2020	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2020", approvato dall'Agenzia delle Entrate;• nel rispetto delle previste specifiche tecniche. <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p> <ul style="list-style-type: none">• le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;• rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. <p>Possono essere inviate dopo il 31.3.2020 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2020 (2.11.2020) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;• le provvigioni;• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;• i redditi esenti.
31.3.2020	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2020	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2020.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2020".</p> <p>Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.</p> <p>Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2020	Certificazione redditi da lavoro	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle somme e valori corrisposti;• delle ritenute operate;• delle detrazioni d'imposta effettuate;• dei contributi previdenziali trattenuti. <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2020", approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2019 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2019" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2019), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2020".</p>
31.3.2020	Certificazione dividendi	<p>I soggetti che, nel 2019, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei dividendi corrisposti;• delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate il 15.1.2020).</p>
31.3.2020	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	<p>Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2019 devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2019 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;• all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
31.3.2020	Trasmissione dati cessione detrazione per interventi antisismici o di riqualificazione energetica	<p>Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alla cessione a terzi, nell'anno 2019, del credito corrispondente alla detrazione d'imposta spettante ai condòmini per interventi di riqualificazione energetica, di recupero edilizio con risparmio energetico o antisismici, effettuati sulle parti comuni condominiali.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2020	Trasmissione dati sconto sul corrispettivo per interventi antisismici o di riqualificazione energetica	Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi all'opzione per la fruizione della detrazione d'imposta spettante ai condòmini mediante sconto sul corrispettivo dovuto, in relazione alle spese sostenute nel 2019 per interventi di riqualificazione energetica o antisismici, effettuati sulle parti comuni condominiali.
31.3.2020	Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica	Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2019, per il pagamento delle spese per: <ul style="list-style-type: none">• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;• gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
31.3.2020	Trasmissione dati mutui	I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2019 degli interessi passivi e oneri accessori;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
31.3.2020	Trasmissione dati contratti assicurativi	Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID): <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2019 dei contratti e dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
31.3.2020	Trasmissione dati contributi previdenziali	Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2019 dei contributi previdenziali ed assistenziali;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
31.3.2020	Trasmissione dati previdenza complementare	Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2019, senza il tramite del sostituto d'imposta;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
31.3.2020	Comunicazione spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2019, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;• al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2020	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	<p>Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2019, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;• ai contributi versati nell'anno 2019, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.
31.3.2020	Trasmissione dati spese funebri	<p>I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2019, con riferimento a ciascun decesso;• i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
31.3.2020	Trasmissione dati spese asili nido	<p>Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle spese sostenute dai genitori nel 2019, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;• ai rimborsi delle rette, erogati nel 2019, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
31.3.2020	Trasmissione dati spese universitarie	<p>Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2019 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;• con riferimento a ciascuno studente.
31.3.2020	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	<p>I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2019;• con riferimento a ciascuno studente.
31.3.2020	Trasmissione dati erogazioni liberali	<p>Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa e sperimentale, i dati delle:</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2019 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;• erogazioni liberali restituite nell'anno 2019, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
31.3.2020	Modello "EAS"	<p>Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS":</p> <ul style="list-style-type: none">• se nell'anno 2019 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;• al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. <p>La presentazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.3.2020	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2019 e IRAP 2019, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.</p>
31.3.2020	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale;• tramite l'apposita piattaforma informatica. <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.3.2020	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativa agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on-line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nel 2020;• al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta.
31.3.2020	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	<p>Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2019 devono presentare la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• per beneficiare del credito d'imposta per i costi di

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		consulenza, sostenuti dall'1.1.2018, relativi alla quotazione; • al Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it , utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2020	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2019: • all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it ; • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2020	Dichiarazione per la "Tobin tax"	I contribuenti che, nel 2019, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT"; • in via telematica. In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.

Studio Gorini s.r.l.